

COSA SONO I GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE

I clienti finali e/o produttori di energia elettrica che si trovano nello stesso condominio o edificio possono unirsi per costituire un **gruppo di autoconsumatori** al fine di condividere l'energia prodotta tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili.

REQUISITI DEGLI AUTOCONSUMATORI DEL GRUPPO

I soggetti produttori e clienti finali appartenenti a un gruppo di autoconsumatori devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- essere titolari di **punti di connessione (POD)** ubicati nel **medesimo edificio o condominio**;
- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione o lo scambio di energia elettrica (per soddisfare tale requisito è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il **codice ATECO prevalente** dell'impresa sia diverso da 35.11.00 e 35.14.00);
- aver sottoscritto un **contratto di diritto privato**;
- aver dato mandato ad un **Soggetto Referente** per la gestione tecnica e amministrativa della richiesta dei benefici e la conseguente stipula del contratto con il GSE.

Anche i cosiddetti produttori "terzi" ovvero produttori che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori (non avendo sottoscritto il contratto di diritto privato), hanno impianti di produzione a fonte rinnovabile ubicati nell'area afferente all'edificio o condomino a cui fa riferimento il gruppo di autoconsumatori, possono dare mandato al Soggetto Referente affinché l'energia elettrica immessa dai suddetti impianti rilevi nel calcolo dell'energia elettrica condivisa dal gruppo di autoconsumatori.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori.

Nel caso di configurazione di un gruppo di autoconsumatori, **il Soggetto Referente è il condominio o il proprietario dell'edificio (in caso di edifici con unico proprietario) ovvero può essere anche uno dei produttori dell'energia condivisa dal gruppo di autoconsumatori.**



Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
Sede legale Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Posta elettronica certificata (PEC): gsespa@pec.gse.it

Vai alla pagina **Richiedi Supporto**

WWW.GSE.IT



Il GSE è la Società Pubblica che in Italia promuove la sostenibilità ambientale, dà sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.

È al fianco della Pubblica Amministrazione, delle imprese e delle famiglie nel loro cammino verso lo sviluppo sostenibile, è un ponte verso le future generazioni.

Il presente documento assolve una finalità meramente divulgativa, intendendo fornire, a privati e imprese - con linguaggio chiaro, semplice e immediato - informazioni in merito alle modalità per il rilascio della qualifica e per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti di produzione di biometano e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle istanze di ammissione agli incentivi, così come i criteri e le regole nel rispetto dei quali vengono compiuti gli accertamenti da parte degli Uffici del GSE, restano disciplinati dagli atti legislativi, consultabili sul sito del GSE.



GSE GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

SCOPRI I VANTAGGI DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI



COME SI COSTITUISCE UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

I rapporti fra i soggetti che aderiscono al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un **contratto di diritto privato** che:

- preveda il **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso il diritto di scelta del proprio venditore;
- **individui univocamente un soggetto responsabile** (che può coincidere o meno con il Soggetto Referente) del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- consenta ai soggetti che aderiscono di **recedere e uscire in qualsiasi momento dalla configurazione**

La data di sottoscrizione del contratto, definisce la data di creazione dell'associazione/gruppo.

Nel caso di condomini il **contratto** può essere costituito anche da un **verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori che riporti i contenuti sopra indicati.**

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Al fine di poter condividere l'energia tra i soggetti facenti parte del gruppo di autoconsumatori, gli impianti di produzione devono avere i seguenti requisiti:

- essere **entrati in esercizio tra il primo marzo 2020 e i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;**
- essere alimentati da **fonti rinnovabili** quali energia solare, eolica, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- avere una potenza, per ogni singolo impianto, **non superiore a 200 kW** (possono coesistere più impianti di produzione, anche con produttori diversi ma è necessario che ogni singolo impianto non superi la potenza indicata);
- realizzati nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui fa riferimento il gruppo;
- essere di **nuova costruzione o oggetto di potenziamento.**

In caso di potenziamento, contribuisce al calcolo dell'energia condivisa, solo **la quota di energia elettrica imputabile alla sezione oggetto del potenziamento.**

PERCHÈ CONVIENE

È possibile richiedere al GSE l'accesso al servizio di **valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa** all'interno di un gruppo di autoconsumatori, attraverso l'applicativo SPC (accedendo dall'[Area Clienti](#) del GSE).

I contributi economici previsti ed erogati dal GSE sono i seguenti:

- valorizzazione dell'energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie prevista dalla Delibera 318/2020 (**corrispettivo unitario**);
- incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del DM 16 settembre 2020 (**tariffa premio**) per 20 anni.

CONTRIBUTI ECONOMICI	GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI
CORRISPETTIVO UNITARIO	Tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020) + valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU (0,61 €/MWh per il 2020) + perdite di rete (circa 1,3 €/MWh in BT e circa 0,6 €/MWh in MT facendo riferimento al PUN 2019)
TARIFFA PREMIO	100 €/MWh

Contestualmente alla richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, è possibile richiedere al GSE il **ritiro dell'energia elettrica immessa in rete per tutti gli impianti** di produzione/sezioni d'impianto la cui energia rileva per la configurazione, alle medesime condizioni del servizio di **Ritiro dedicato (RID)**.

In alternativa, per ciascuno impianto/sezione d'impianto è possibile scegliere, in un secondo momento, con quale modalità valorizzare l'energia eccedente.

CUMULABILITÀ CON ALTRI MECCANISMI

I contributi economici descritti **sono alternativi** a:

- gli incentivi del **DM 4 luglio 2019 (FER-1)**;
- **lo scambio sul posto (SSP)**.

La **tariffa premio non spetta** all'energia condivisa ascrivibile:

- **alla quota di potenza d'obbligo** ai sensi del D.lgs. 28/2011;
- **agli impianti FTV a terra in aree agricole**, con le eccezioni dei DL «Semplificazioni»;
- alla quota di potenza (≤ 20 kW) di impianti FTV che hanno accesso al c.d. **Superbonus 110%**.

Resta fermo il **diritto al corrispettivo unitario di valorizzazione** per tutta la potenza d'impianto e la **valorizzazione dell'energia elettrica immessa anche cedendola al GSE (obbligatorio in caso di Superbonus 110%)**.

È possibile il cumulo con le detrazioni al 50% (fino a 96.000 euro e 200 kW, anche per la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus).

Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, **è possibile recedere dalla convenzione di SSP con il GSE e richiedere l'ammissione al servizio** di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.



Per approfondire consulta [le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia.](#)



Consulta le FAQ disponibili nell'[Area di Supporto](#)

Partecipare a un gruppo di autoconsumatori crea coesione sociale e sviluppo del territorio, inizia anche tu!

IL MECCANISMO DELL'AFFILIAZIONE AD UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SDGS:

